



## STATUTO

### **Articolo 1) Denominazione**

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro “**Insieme per Prenderci Cura**”, in breve “**IPC**” nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti al momento della costituzione dell'Associazione di seguito denominata l'Associazione.

### **Articolo 2) Sede e durata**

L'Associazione ha sede legale in Milano via Giuseppe Ponzio 46, e mediante delibera dell'Assemblea dei Soci, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città in Italia. Il trasferimento della sede sociale in Milano o in altre città italiane non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 3) Scopi e Finalità**

L'Associazione è senza fine di lucro neppure indiretto, è apartitica e si ispira a principi di democrazia laica, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione si ispira altresì a principi di pari opportunità tra uomini e donne e tra individui di diverse religioni e culture, per finalità civiche e solidaristiche.

Scopo dell'Associazione è di favorire un profondo cambiamento culturale e un importante cambio di prospettiva che permetta di realizzare il passaggio “dalla cura al prenderci cura” nel rispetto delle differenze culturali, religiose ed etniche in una società plurale attraverso il confronto interdisciplinare tra laici, esperti ed esponenti di diverse confessioni religiose o spiritualità su temi medici, etici e religiosi.

L'Associazione ha per scopo la promozione di iniziative nazionali e internazionali di carattere culturale, educativo e accademico utili per una più approfondita conoscenza dei temi legati alla salute, alle religioni ed alle diverse spiritualità.

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- formazione e sensibilizzazione sulle problematiche della sanità in prospettiva laica e interreligiosa;
- individuazione e perseguimento di orientamenti programmatici nei diversi aspetti medici, etici, psicologici, sociali e giuridici del dolore e della sofferenza umana, in tutte le sue forme, comprese quelle collegate alla discriminazione e intolleranza culturale, sociale e religiosa;

L'Associazione persegue queste finalità anche attraverso sinergie e collaborazione con altri enti e istituzioni che abbiano finalità compatibili con quelle del presente statuto.

### **Articolo 4) Attività**

Per il raggiungimento delle finalità enunciate all'art. 3, l'Associazione potrà:

- promuovere progetti culturali, scientifici e sociali rivolti alla cittadinanza, alle strutture sanitarie e ospedaliere, alle scuole e alle università;
- organizzare in presenza e/o online, seminari e congressi;
- promuovere studi e ricerche anche di carattere scientifico;
- promuovere campagne informative tematiche;
- realizzare iniziative editoriali;
- sviluppare e diffondere linee guida di buone pratiche;
- intervenire in corsi di formazione universitaria e post-universitaria e di operatori del settore sanitario, in Master e corsi di Alta Formazione;

L'Associazione si avvarrà del sito web [www.prendericura.it](http://www.prendericura.it), che attualmente contiene i programmi e le pubblicazioni realizzati dal 2014 al 2022.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

#### **Articolo 5) Associati**

5.a All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, giuridiche, enti e associazioni che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

5.b L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata a maggioranza semplice dei suoi componenti dal Comitato Direttivo, su domanda scritta del richiedente il quale dovrà specificare le proprie complete generalità in apposito modulo. In base alle disposizioni della legge n. 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del richiedente. All'atto di ammissione l'associato si impegna al versamento della quota di associazione annuale nei tempi e nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati.

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato salvo quanto previsto all'art. 8 e fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

5.c Gli associati sono distinti secondo le seguenti categorie:

Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto dal Comitato Direttivo l'iscrizione all'Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Soci Onorari: coloro che, per la loro particolare cultura scientifica o professionale o per l'impegno che riuscirebbero a profondere per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, hanno accettato la richiesta da parte del Comitato Direttivo di divenire Soci onorari.

5.d Tutti i Soci, compresi i soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale (intesa per anno solare) è stabilito dal Comitato Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Articolo 6) Diritti dei Soci**

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio che abbia volontariamente offerto di svolgere un'attività in favore dell'Associazione non potrà essere retribuito e avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo quanto previsto dal precedente art. 5.

#### **Articolo 7) Doveri dei Soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dei soci deve essere animato da spirito di solidarietà civile e attuato con correttezza, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **Articolo 8) Perdita della qualità di Socio**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente e al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di delibera da parte del Comitato Direttivo in merito alle dimissioni del socio.

La qualità di socio si perde per:

Decesso/scioglimento dell'Associazione;

Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Comitato Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Espulsione: il Comitato Direttivo può deliberare l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, compiuti i necessari accertamenti, per atti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r (o a mezzo PEC) all'interessato contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. Il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea contro il provvedimento di esclusione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## **Articolo 9) Gli organi Sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci

Il Comitato Direttivo

Il Presidente

Il Consiglio Scientifico

Tutte le cariche assunte ed assolte a totale titolo gratuito hanno la durata di 4 (quattro) anni e sono rinnovabili.

## **Articolo 10) L'Assemblea dei Soci**

10.a L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari ed onorari, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o anche in formato elettronico agli associati almeno 10 giorni dalla data fissata per l'adunanza; gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione della sede o della piattaforma telematica ove si tiene la riunione. L'Assemblea è convocata in presenza o in via telematica a discrezione del Presidente o qualora ne faccia istanza la maggioranza semplice del Comitato Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario e deve essere convocata quando lo richieda almeno un decimo dei soci e per ragioni motivate.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato scelto tra i membri del Comitato Direttivo.

10.b L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi compreso il caso di delibera del trasferimento della sede legale.

L'Assemblea ordinaria è valida tramite convocazione unica se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti purché in regola con il pagamento della quota annuale.

10.c L'Assemblea ordinaria:

- a) delinea gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell'Associazione;
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- d) ratifica l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Comitato Direttivo;
- e) si esprime sulle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega scritta.

L'Assemblea si esprime con voto palese, fatta eccezione per le delibere aventi come oggetto problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può essere portatore di due sole deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto su apposito registro (cartaceo o informatico), conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

10.d L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

### **Articolo 11) Il Comitato Direttivo**

11.a Il Comitato Direttivo rispecchia il carattere interreligioso, interculturale e interdisciplinare dell'Associazione. È composto da un numero di membri scelti tra i Soci non inferiore a cinque e non superiore a nove incluso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, queste due ultime funzioni potrebbero essere in capo ad una sola persona.

L'Assemblea elegge il Comitato Direttivo. In sede di costituzione dell'Associazione è possibile la nomina del Comitato Direttivo, che dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei Soci.

Il Comitato Direttivo nomina con elezione palese tra i suoi membri il Presidente, che ricopre anche la carica di Responsabile scientifico, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo può deliberare a maggioranza di affidare la carica di Responsabile scientifico a un componente del Comitato Direttivo diverso dal Presidente.

11.b Il Comitato Direttivo ha il compito di:

a) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e il funzionamento dell'Associazione;

c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;

d) eleggere e convocare il Consiglio Scientifico;

e) redigere, insieme al Consiglio Scientifico, e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività scientifiche dell'Associazione;

f) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome anche da parte di associati, nel rispetto dei limiti di all'art. 18, comma 2, della L. 383/00.

i) deliberare, su indicazione del Presidente, in merito al conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Statuto;

l) demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di temi specifici;

m) emanare eventuali regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione

11.c I membri del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

11.d Il Comitato Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Comitato stesso.

Ciascun membro del Comitato Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Comitato Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica), contenente il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un suo delegato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Direttivo può delegare, tramite apposito verbale valido per tutto il mandato, i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, al Vice-Presidente e/o al Segretario e/o al Tesoriere.

### **Articolo 12) Il Presidente**

Il Presidente è eletto in seno al Comitato Direttivo e dura in carica quattro anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo e ricopre anche la carica di Responsabile Scientifico dell'Associazione.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri dal Comitato Direttivo, anche di straordinaria amministrazione, tramite appositi verbali redatti per l'occasione.

In particolare compete al Presidente:

- a) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- b) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- c) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi;

Il Presidente si avvale dell'assistenza del Segretario dell'Associazione;

Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

### **Articolo 13) Il Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico è composto da un numero variabile di membri scelti tra i Soci.

Il Comitato Direttivo elegge il Consiglio Scientifico, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Scientifico si riunisce alla presenza del Comitato Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

Il Consiglio Scientifico:

- a) promuove e orienta le attività formative e informative dell'Associazione;
- b) attua le iniziative scientifiche, dirette al conseguimento degli scopi;

c) coordina le attività di Alta Formazione universitaria e post-universitaria;

I progetti scientifici, formativi ed informativi sono approvati dal Comitato Direttivo che partecipa alle riunioni.

I membri del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Scientifico si raduna, previa comunicazione scritta del Presidente, su invito del medesimo ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

#### **Articolo 14) Il patrimonio e le entrate**

Le risorse economiche necessarie per il funzionamento dell'Associazione per il conseguimento degli scopi dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- d) contributi di organismi nazionali, internazionali o dell'Unione Europea;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi così come la vendita dei volumi editi dall'Associazione;

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da: beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

#### **Articolo 15) Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci ed il rendiconto sono predisposti dal Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea.



Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Presidente e del Comitato Direttivo sulla gestione, sarà messo a disposizione dei Soci venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e trasmesso a mezzo mail.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione e trasmesso a mezzo mail, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Articolo 16) Modifiche Statutarie**

Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o integrazione non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con la normativa del settore.

#### **Articolo 17) Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio pubblico competente, e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità affini e/o di solidarietà e utilità sociale.

#### **Articolo 18) Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente indicato si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo n.117 /2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Milano 09/01/2023